



MAZZON s.r.l.
Centro Elaborazione Dati

MAZZON SERVIZI PAGHE SRL

Circolare N. 3/2026

Camposampiero, lì 26/01/2026

Ai gentili clienti/Loro Sedi

IPER-AMMORTAMENTI CON ALIQUOTA MASSIMA DEL 180%

L'agevolazione si sostanzia in una deduzione extracontabile correlata ai coefficienti di ammortamento fiscale

L'iper-ammortamento, previsto dall'art. 1 commi 427 – 436 della L. 199/2025 per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, fermo restando il rispetto degli obblighi di comunicazione richiesti, si sostanzia in una **maggiorazione** del costo di acquisto dei beni agevolabili ai fini della **deducibilità dell'ammortamento** e dei canoni di leasing.

La misura della maggiorazione è differenziata in relazione all'importo dell'investimento, secondo una logica "a scaglioni". Nello specifico, ai sensi dell'art. 1 comma 427 della L. 199/2025, per gli investimenti agevolabili, il costo di acquisizione è maggiorato nella misura del:

- **180%** per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Qualora, **ad esempio**, l'impresa nel 2026 effettui investimenti agevolati per 6 milioni di euro, la maggiorazione sarà calcolata applicando l'aliquota del:

- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro (quindi maggiorazione pari a 4,5 milioni di euro);
- 100% per i restanti 3,5 milioni di euro (quindi maggiorazione pari a 3,5 milioni).

In sostanza, la maggiorazione complessiva sarà pari a 8 milioni di euro.

Al fine di individuare la maggiorazione applicabile, dovrebbero rilevare gli investimenti complessivi effettuati nel singolo periodo agevolato. Il limite massimo di 20 milioni di euro dovrebbe essere

infatti riferito alla **singola annualità** e non all'intero triennio (in tal senso, ancorché con riferimento al credito d'imposta 4.0, circ. Agenzia delle Entrate 17 maggio 2022 n. 14, § 1).

Quanto alle regole generali per il calcolo dell'agevolazione, stando alle indicazioni fornite in passato dall'Agenzia delle Entrate, la maggiorazione si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile e che va fruita:

- per quanto riguarda l'**ammortamento** dei beni di cui all'art. 102 del TUIR, in base ai **coefficienti** stabiliti dal DM 31 dicembre 1988, ridotti alla metà per il primo esercizio ai sensi dell'art. 102 comma 2 del TUIR;
- per quanto riguarda il leasing, in un periodo "**non inferiore alla metà** del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito" dal DM 31 dicembre 1988, in base all'art. 102 comma 7 del TUIR.

In pratica, la **deduzione ulteriore** viene ripartita sulla durata del periodo (fiscale) di ammortamento, in proporzione alle quote stanziare e dedotte.

Lo Studio è a disposizione per ogni necessità di consulenza.

Un Cordiale Saluto.